



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 gennaio 2013 (24.01)
(OR. en)**

5252/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0360 (COD)**

**CODEC 58
EF 6
ECOFIN 18
PE 4**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 14-17 gennaio 2013)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore, Leonardo DOMENICI (S&D, IT), ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, un emendamento di compromesso (emendamento 12) alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 16 gennaio 2013, la plenaria ha adottato l'emendamento 12 alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito. La proposta della Commissione modificata dal Parlamento costituisce la posizione in prima lettura di quest'ultimo, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

La posizione del Parlamento corrisponde a quanto convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio.

Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

¹ La versione della posizione del Parlamento nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gestori di fondi di investimento alternativi *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0746),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0419/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 2 aprile 2012¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0220/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 167 del 13.6.2012, pag.2.

² GU C 229 del 31.7.2012, pag. 64.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) ***La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ prevede la regolamentazione a livello di Unione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP).*** La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ prevede la regolamentazione a livello di Unione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Analogamente, la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ prevede la regolamentazione a livello di Unione dei gestori dei fondi di investimento alternativi (FIA). ***Le tre*** direttive stabiliscono requisiti prudenziali in materia di gestione del rischio rispettivamente da parte ***degli EPAP***, delle società di gestione o di investimento che gestiscono OICVM o dei gestori dei fondi di investimento alternativi.

¹ GU L 167 del 13.6.2012, pag. 2.

² GU C 229 del 31.7.2012, pag. 64.

³ Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013.

⁴ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

⁵ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

⁶ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

- (2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli **EPAP nonché** i gestori di OICVM e fondi di investimento alternativi, si affidano eccessivamente ai rating per l'effettuazione dei loro investimenti in strumenti di debito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito di credito degli emittenti di tali strumenti. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli **EPAP nonché** dai gestori di OICVM e fondi di investimento alternativi tutelando così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre **agli EPAP nonché** ai gestori di OICVM e di fondi di investimento alternativi l'obbligo di non affidarsi esclusivamente e automaticamente ai rating esterni **o di non utilizzarli come unico parametro** ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli **EPAP nonché** dai gestori di OICVM e fondi di investimento alternativi ■. È pertanto necessario che il principio generale di non affidarsi eccessivamente ai rating esterni sia non solo integrato nei processi e sistemi di gestione del rischio **degli EPAP nonché** dei gestori di OICVM e fondi di investimento alternativi ma anche adattato alle loro specificità.

- (3) Al fine di specificare ulteriormente il principio generale riguardante l'affidamento eccessivo, che dovrebbe essere introdotto nelle direttive **2003/41/CE**, 2009/65/CE e 2011/61/UE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare per garantire che **agli EPAP nonché** ai gestori di OICVM e fondi di investimento alternativi sia effettivamente impedito di affidarsi in maniera eccessiva ai rating esterni per la valutazione del merito di credito delle attività detenute ■ . Sotto questo profilo è opportuno modificare i poteri conferiti da tali direttive alla Commissione in relazione all'adozione di atti delegati in ordine alle disposizioni generali riguardanti i processi e sistemi di gestione del rischio utilizzati **dagli EPAP nonché** dai gestori di OICVM e fondi di investimento alternativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, **e che pubblici i risultati di tali consultazioni.**

- (4) Le misure in questione dovrebbero essere complementari rispetto alle altre disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito¹. Tali disposizioni stabiliscono l'obiettivo generale di ridurre l'eccessivo affidamento ai rating esterni da parte degli investitori e dovrebbero agevolare il raggiungimento dell'obiettivo stesso.
- (5) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare quello che prevede di contribuire a ridurre l'eccessivo affidamento ai rating esterni da parte degli **EPAP nonché** dei gestori di OICVM e fondi di investimento alternativi in sede di effettuazione dei rispettivi investimenti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri **attraverso un'azione coordinata** e possono dunque, in ragione della struttura e dell'impatto panunionale delle attività degli **EPAP nonché** dei gestori di OICVM e fondi di investimento alternativi e delle agenzie di rating del credito, essere realizzati meglio a livello di Unione europea, quest'ultima può intervenire nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i citati obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

- (6) Le direttive **2003/41/CE**, 2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (7) ***Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accludere, ove ciò sia giustificato, alla notifica delle rispettive misure di recepimento, uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.***

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo -1
Modifica della direttiva 2003/41/CE

All'articolo 18 della direttiva 2003/41/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

"1 bis. Le autorità competenti, tenendo conto della natura, della portata e della complessità degli investimenti degli enti, verificano sistematicamente l'adeguatezza delle relative procedure di valutazione del credito, valutano l'utilizzo di riferimenti ai rating nell'ambito delle politiche di investimento degli enti stessi e, se del caso, incoraggiano a ridurre l'incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso ai rating meno esclusivo e meccanico."

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2009/65/CE

Il testo dell'articolo 51 della direttiva 2009/65/CE è così modificato:

(1) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Le società di gestione o di investimento utilizzano procedure di gestione del rischio che consentano loro di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di queste ultime al profilo di rischio generale del portafoglio. In particolare, esse non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating esterni per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM.";

(1 bis) è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Le autorità competenti, tenendo conto della natura, della portata e della complessità degli investimenti degli OICVM, verificano sistematicamente l'adeguatezza delle procedure di valutazione del credito delle relative società di gestione, valutano l'utilizzo di riferimenti ai rating nell'ambito delle politiche di investimento degli OICVM stessi e, se del caso, incoraggiano a ridurre l'incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso ai rating meno esclusivo e meccanico.";

(2) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) criteri per valutare l'adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 1, primo comma. Tali criteri garantiscono che alla società di gestione sia impedito di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating esterni per la valutazione del merito di credito delle attività degli OICVM;"

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

L'articolo 15 della direttiva 2011/61/UE è così modificato:

(1) Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. I GEFIA pongono in essere opportuni sistemi di gestione del rischio che consentano di individuare, misurare, gestire e monitorare adeguatamente tutti i rischi inerenti alle singole strategie di investimento dei FIA e ai quali ogni FIA è o può essere esposto. In particolare, i GEFIA non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating esterni per la valutazione del merito di credito delle attività dei FIA.";

(1 bis) è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Le autorità competenti, tenendo conto della natura, della portata e della complessità degli investimenti dei FIA, verificano sistematicamente l'adeguatezza delle relative procedure di valutazione del credito, valutano il riferimento ai rating nell'ambito delle politiche di investimento dei FIA stessi e, se del caso, incoraggiano a ridurre l'incidenza di tale riferimento in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico ai rating.";

(2) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i sistemi di gestione del rischio che i GEFIA devono utilizzare in relazione ai rischi ai quali sono esposti per conto dei FIA che gestiscono. Tali sistemi di gestione del rischio impediscono ai GEFIA di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating esterni per valutare il merito di credito delle attività dei FIA;"

Articolo 3
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il...^{*}. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure ■ .

Le misure così adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un riferimento in tal senso all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

^{*} GU inserire la data: diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente